



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-

Rocchetta Tanaro, li 29/08/2024

ORDINANZA N. 16/2024 DI CARATTERE TEMPORANEO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE “2024 MONSTERRANDO BARBERA D’ASTI UCI GRAVEL WORLD SERIES” E “ 2024 MONSTERRANDO BARBERA D’ASTI UCI GRAVEL WORLD SERIES VETERAN”.

IL SINDACO

Tenuto conto che nella mattinata del 31 agosto 2024 alcuni tratti di viabilità comunale e di viabilità provinciale saranno interessati dal passaggio di corse ciclistiche;

Richiamata la propria ordinanza n. 15 del 28/08/2024;

Visto il D.Lgs. 30/04/2024;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, in relazione alle circostanze, adottare provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada;

Ritenuto pertanto regolamentare la circolazione veicolare e pedonale sulle strade interessate con l'integrazione di tratti di strada;

ORDINA

per il giorno **31/08/2024 dalle ore 10,00 alle ore 12,00** (salvo ulteriori disposizioni delle Autorità di P.S. impartite sul posto e comunque fino a fine passaggio gara), l'istituzione del **divieto di sosta, del divieto di fermata e del divieto di transito veicolare e pedonale** sulle seguenti strade:

- Tratto di **STRADA sterrata in FRAZIONE CURIONA BOSSOLETO** compreso fra il confine con il comune di Cerro Tanaro – Via Garibaldi - e la S.P. 27- ;
- **STRADA COMUNALE RABENGO** nel tratto compreso fra il civico 13 di Case Sparse Sant’Emiliano e la Strada Comunale Sant’Emiliano;
- **STRADA COMUNALE SANT’EMILIANO**, nel tratto compreso fra l’intersezione con la S.C. Rabengo e l’intersezione con la S.C. Morona;
- **STRADA COMUNALE MORONA**;
- **STRADA Morona-Anzino-San Bernardo**;
- **STRADA COMUNALE ASINARA** nel tratto compreso fra il civico 29 di Case Sparse Asinara e la S.P. n. 63;
- **VIALE DELLA RIMEMBRANZA** dall’intersezione con la S.P. 63 a Via Salie e fino all’intersezione con la S.P. n. 27.
- **STRADA COMUNALE MOGLIOTTI** ;
- **STRADA VALMORENA**
- **STRADA COMUNALE CASTAGNASSA.**

A cura dell'Organizzazione sia esercitata e garantita adeguata vigilanza e sorveglianza di tutte le aree oggetto dell'ordinanza, con particolare riferimento alle aree di sosta del pubblico ed alle intersezioni stradali.

L'Organizzazione predisponga un idoneo servizio, con proprio personale facilmente individuabile e, ove necessario, con specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali. Gli utenti della strada e i residenti lungo il tratto interessato dall'interruzione, devono essere edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Considerata l'importanza della manifestazione sportiva, negli orari sopra esposti non sarà consentito il passaggio neanche ai residenti.

In deroga ai divieti sopra esposti vigono le eccezioni per i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai Mezzi di Soccorso (ambulanze, VV.FF., ecc.), alle Forze Armate, alla Protezione Civile, ai Mezzi a seguito della corsa.

ORDINA INOLTRE

Il divieto di accesso veicolare e pedonale per tutte le strade o aree che intersecano le strade interessate dalla corsa ciclistica.

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale deve intendersi sollevata da ogni responsabilità derivante dall'impossibilità di accesso e transito da parte dei mezzi summenzionati nelle zone interdette e dai conseguenti danni subiti dalle ditte per la presenza dei divieti. Sarà infatti onere degli interessati di tenersi costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per esigenze sopravvenute.

Manda a dar notifica della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza è comunicata al Comando dei Carabinieri di Castello d'Annone e al Servizio 118 - Emergenza Sanitaria.

Si demanda al Servizio di Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza della presente.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Andrea Marchisio.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.Lvo 30/04/1992 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito. Entro il medesimo termine è altresì ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte.

IL SINDACO
F.to Massimo Fungo